

NUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE
26 GIUGNO 2009

“Art.

(Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 4, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo linee finalizzate a incrementare la funzionalità e la produttività delle relative amministrazioni o dei relativi corpi nonché a valorizzare le risorse umane e le professionalità, anche in relazione alla specificità del ruolo e delle funzioni delle medesime Forze armate e Forze di polizia, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, così come modificata dal comma 13 del presente articolo, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:

- a) eventuale rideterminazione delle modalità d'accesso ai diversi ruoli, finalizzata alla valorizzazione anche dei titoli di studio e delle risorse umane, nonché a favorire l'immissione di nuove risorse e professionalità e valorizzazione e rimodulazione dei percorsi formativi, anche iniziali;
- b) eventuale rimodulazione delle funzioni, nonché eventuale ridenominazione di ruoli, qualifiche e gradi, anche ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego del personale di cui al comma 1 e della valorizzazione delle specifiche professionalità ed attribuzioni;
- c) eventuale revisione dei meccanismi di progressione in carriera e dei profili di carriera, anche attraverso la semplificazione delle relative procedure e la valorizzazione delle professionalità, delle funzioni espletate e del merito;
- d) eliminazione di eventuali situazioni di penalizzazione ordinamentale del personale di cui al comma 1 rispetto a quello del restante pubblico impiego interessato dai processi di “riqualificazione” e dal riconoscimento dirigenziale delle funzioni, ferma restando la specificità di cui al comma 1, anche attraverso l'adeguamento delle rispettive corrispondenze funzionali, nonché superamento dei disallineamenti esistenti nell'ambito delle stesse forze di polizia e delle forze armate, compresi quelli derivanti dai precedenti provvedimenti di riordino anche attraverso misure compensative di carattere economico, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato, con specifico riferimento alla fase transitoria;
- e) revisione degli istituti economici correlati all'anzianità di servizio nei diversi ruoli e qualifiche o gradi, attraverso l'armonizzazione di quelli già esistenti e l'introduzione di un sistema omogeneo, anche attraverso la rimodulazione e l'adeguamento del sistema dei parametri, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nonché degli altri trattamenti previsti per il personale interessato, anche al fine di salvaguardare il trattamento economico complessivo del personale che, ai sensi del presente articolo, accede alla qualifica dirigenziale;

- f) eventuale rideterminazione degli organici, dei ruoli e delle qualifiche o gradi, nonché eventuale soppressione o istituzione di qualifiche o gradi, coerenti con le esigenze di funzionalità delle rispettive Forze armate e Forze di polizia, ferma restando la dotazione complessiva di ciascuna forza di polizia e di ciascuna Forza armata;
- g) previsione, nella fase transitoria, di trattamenti compensativi, con esclusione di inquadramento nei ruoli superiori, nonché di ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo, prevedendo un graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi;
- h) rispetto, ai fini dell'attuazione del presente articolo, del principio di sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia;
- i) attuazione dei principi di cui al presente articolo, anche senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle lettere e) e f).

3. I decreti di cui al comma 2, sono altresì adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi particolari:

- a) unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza e allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:
 - 1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta e di aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, prevedendo anche l'eventuale contestuale mantenimento del concorso interno per una parte dei posti annualmente disponibili, nonché, per il personale del ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti, nella fase transitoria, eventuali procedure differenziate per l'accesso al ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti e l'eventuale promozione ad una qualifica o grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, salvo demerito;
 - 2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
- b) eventuale revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, anche attraverso la rideterminazione dei titoli per l'accesso e per l'immissione in servizio dall'esterno mediante concorso pubblico, nonché previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, anche in relazione alla specificità di cui al comma 1, la valorizzazione economica o economico-

funzionale degli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, degli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza - sostituti commissari, e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti, anche mediante trasformazione in qualifica o grado della denominazione di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti nonché eventuale istituzione di una o più qualifiche o gradi apicali;

- c) unificazione dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale della Polizia di Stato a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, mediante soppressione o ridenominazione di qualifiche del medesimo ruolo, fermo restando l'ordinamento gerarchico della carriera;
- d) adozione di un modello dirigenziale analogo a quello di cui alla lettera c) per il ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria e correlati adeguamenti, modificazioni e integrazioni, in relazione alle peculiarità delle diverse funzioni, ferma restando la specificità dei compiti attribuiti, nonché disposizioni transitorie che assicurino al personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 la ricostruzione di carriera secondo quanto previsto per il corrispondente ruolo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
- e) adozione di un modello dirigenziale analogo a quello di cui alla lettera c) per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato e correlati adeguamenti, modificazioni e integrazioni, in relazione alle peculiarità delle diverse funzioni;
- f) adozione di un analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, a partire dal grado di maggiore, prevedendo la rimodulazione, anche in senso riduttivo, delle permanenze nei gradi, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, nonché l'eventuale attribuzione, in alternativa e nella fase transitoria, in relazione alle rispettive esigenze funzionali, del trattamento economico corrispondente;
- g) conseguenti modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, attraverso l'eventuale accesso al ruolo anche mediante concorso pubblico riservato a candidati in possesso di idoneo diploma di laurea ai quali è riservato il 50 per cento della dotazione organica complessiva del ruolo, prevedendo altresì, nella fase di prima applicazione, una progressiva e armonica alimentazione del ruolo, assicurando le modalità e le procedure già previste per l'accesso al ruolo direttivo speciale;
- h) correlate modificazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale del Corpo della polizia penitenziaria, coerenti con quanto previsto dalla lettera g) e con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, nonché previsione di disposizioni transitorie che assicurino al personale del ruolo di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, la ricostruzione di carriera secondo quanto previsto per il corrispondente ruolo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e la corrispondenza della qualifica apicale del ruolo medesimo con quella iniziale del ruolo di cui alla lettera d);
- i) modificazioni, correlate a quelle di cui alla lettera g), dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato, coerenti con la specificità e peculiarità operative e con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- j) eventuali modificazioni dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, fermo restando il riconoscimento della qualifica dirigenziale a partire dal grado di Maggiore;

- k) modificazioni del ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui al presente articolo, tenendo conto delle specifiche funzioni espletate, al fine di valorizzarne le peculiari professionalità, fermo restando il riconoscimento della qualifica dirigenziale a partire dal grado di Maggiore;
- l) adeguamento dell'ordinamento del personale dei ruoli tecnici e sanitari delle forze di polizia ad ordinamento civile, ove previsti, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui al presente articolo, tenendo conto delle specifiche funzioni espletate, al fine di valorizzarne le peculiari professionalità, fermo restando il riconoscimento della qualifica dirigenziale a partire dalla qualifica di vicequestore aggiunto;
- m) eventuali modificazioni del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui al presente articolo, fermo restando il riconoscimento della qualifica dirigenziale a partire dal grado di Maggiore.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, nella parte in cui i principi di delega possono essere attuati anche con l'impiego di risorse aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 2, destinate prioritariamente all'attuazione dei principi di delega di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché ai fini della eventuale valorizzazione e riallineamento economico del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 2, e, comunque, successivamente ai provvedimenti legislativi con i quali si provvede a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, anche iscritte annualmente nella legge finanziaria il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 4 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 4, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 4 deve essere corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore degli eventuali provvedimenti legislativi che stanziavano le risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

9. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sentite le Amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:

- a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi del trattamento economico conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) all'estensione al medesimo personale di cui alla lettera a), tenuto conto delle peculiarità funzionali, delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro e di trattamenti accessori del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici.

10. All'attuazione del comma 9 si provvede, nei limiti delle risorse destinate annualmente allo scopo dalla legge finanziaria, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.

11. Il decreto di attuazione della lettera b), del comma 9, è adottato entro tre mesi dalla sottoscrizione degli accordi e procedure ivi richiamati, previa informazione alle organizzazioni sindacali ed alle rappresentanze del personale delle forze di polizia e delle forze armate che partecipano agli stessi accordi e procedure, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

12. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 9 e 10, corredati da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono comunque emanati qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

13. Il secondo periodo del comma 155 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente: "È altresì autorizzata la spesa di 336,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e 119 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia."